Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 14 agosto 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX, n. 874.

Autorizzazione al Regio politecnico di Milano ad accettare una donazione . . . . Pag. 3370

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 4 agosto 1942-XX.

Anticipazione del divieto di pesca della trota di lago nel lago d'Iseo e in un tratto del fiume Oglio . . Pag. 3370

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1942-XX.

Obbligo della denuncia delle patate prodotte a decorrere dal 1° agosto 1942-XX . . . . Pag. 3370

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1942-XX.

Sottoposizione al visto del sequestratario delle azioni della Società anonima Fratelli Lever, con sede a Milano. Pag. 3372

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1942-XX.

Disciplina dell'approvvigionamento, della destinazione ed immissione al consumo dei concentrati di pomodoro conservati . . . . Pag. 3372

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1942-XX.

Nomina dei sindaci dell'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.). Pag. 3375

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1942-XX.

Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale tra i distillatori di spiriti di seconda categoria . . . . Pag. 3375

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1942-XX.

Nomina del sig. Rodolfo Berti a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze . . Pag. 3375

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero delle comunicazioni: Regio decreto-legge 18 maggio 1942-XX, n. 721, concernente il prolungamento obbligatorio dell'orario del personale addetto agli uffici esecutivi postali e telegrafici . . . . Pag. 3375

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni:

Riassunto del provvedimento P. 431 del 4 agosto 1942-XX, relativo al divieto di compravendita per i prodotti tessili non tipo . . . . Pag. 3376

Riassunto del provvedimento P. 442 del 6 agosto 1942-XX, relativo alla disciplina dei prezzi dei prodotti-tipo tessili. Pag. 3376

Riassunto del provvedimento P. 440 del 5 agosto 1942-XX, relativo ai cucirini non di seta - Vendita prodotti non tipo assimilati . . . . Pag. 3376

Prezzo dei sali di bromo . . . . Pag. 3376

Ministero delle finanze: Ruoli di anzianità . . Pag. 3376

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario S. Michele Campitello, con sede in Mantova . Pag. 3376

CONCORSI

Ministero dei lavori pubblici: Graduatoria generale del concorso a tre posti di vice-ragioniere in prova nel Real Corpo del genio civile . . . . Pag. 3376

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX, n. 874.

Autorizzazione al Regio politecnico di Milano ad accettare una donazione.

N. 874. R. decreto 21 giugno 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio politecnico di Milano viene autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 500.000 disposta in suo favore dal conte gr. uff. ing. Daniele Castiglioni fu Ermenegildo, con atto pubblico in data 24 dicembre 1941-XX, perchè sia destinata alle spese necessarie per far fronte alle esigenze del Politecnico e per favorire l'incremento delle dotazioni e delle attrezzature dei suoi istituti scientifici e laboratori annessi.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1942-XX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 4 agosto 1942-XX.

Anticipazione del divieto di pesca della trota di lago nel lago d'Iseo e in un tratto del fiume Oglio.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 13 e 20 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

Ritenuta l'opportunità di anticipare il divieto di pesca della trota di lago (*salmo lacustris*) nel lago d'Iseo e in un tratto del fiume Oglio immissario;

Decreta:

Nel lago d'Iseo e nel fiume Oglio immissario, sino all'altezza del comune di Edolo (escluso), il divieto di pesca della trota di lago (*salmo lacustris*), fissato dal 15 ottobre al 15 gennaio dall'art. 13 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486, è anticipato al periodo 15 settembre-15 dicembre.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Il Consorzio lombardo per la tutela della pesca provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 agosto 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(3141)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1942-XX.

Obbligo della denuncia delle patate prodotte a decorrere dal 1° agosto 1942-XX.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 2 luglio 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 158 del 7 luglio 1942-XX, sulla disciplina dell'approvvigionamento e della distribuzione delle patate;

Visto il decreto Ministeriale 4 luglio 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 158 del 7 luglio 1942-XX, relativo, tra l'altro, alla disciplina del secondo raccolto di patate, ottenuto sui terreni già coltivati a cereali autunno-vernini della presente campagna;

Ritenuta l'opportunità, ai fini dell'approvvigionamento della Nazione, di rilevare la produzione delle patate;

Decreta:

Art. 1.

I conduttori di aziende agricole produttrici di patate ed i coloni, mezzadri, compartecipanti, ecc., per la parte di loro spettanza, hanno l'obbligo di denunziare al podestà, presidente della Commissione comunale dell'alimentazione competente per territorio, entro dieci giorni dalla raccolta, la produzione di patate ottenuta a decorrere dal 1° agosto 1942-XX con l'indicazione dei quantitativi che hanno diritto di trattenere pel consumo famigliare, per usi zootecnici e per la semina, a norma delle disposizioni vigenti.

La denuncia di cui al presente comma deve essere redatta su schede conformi a quella annessa al presente decreto, che saranno fornite ai Comuni a cura delle Unioni provinciali fasciste dei commercianti.

Art. 2.

Entro il 15 e il 30 di ogni mese il podestà trasmetterà le denuncie ricevute all'Ufficio provinciale dell'Ente economico della ortoflorofrutticoltura.

L'Ufficio provinciale dell'Ente economico della ortoflorofrutticoltura procederà al controllo delle denuncie e trasmetterà, entro cinque giorni dal ricevimento delle denuncie stesse, un riepilogo da compilarsi secondo lo schema che verrà predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alla Unione provinciale fascista dei commercianti, per le successive operazioni inerenti all'approvvigionamento e alla distribuzione delle patate.

Copia del riepilogo dovrà essere inviata contemporaneamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale dell'alimentazione.

Art. 3.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942, n. 584.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

MOD. D. P.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
SEGRETARIATO GENERALE DELL'ALIMENTAZIONE

DENUNCIA DELLA PRODUZIONE DI PATATE
(D. M. 9 agosto 1942-XX)

COMUNE DI . . . . PROVINCIA DI . . . .

Chi non fornisce dati esatti commette un reato contro lo Stato ed è soggetto alle gravi sanzioni stabilite dalla legge (Legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e R. D. L. 11 giugno 1942-XX, n. 584).

Avvertenze: La presente denuncia dev'essere presentata da tutti coloro che conducono (in proprietà, in affitto, in usufrutto o in enfiteusi) un'azienda agricola con produzione di patate, sia valendosi di mano d'opera salariata o di coloni o di compartecipanti, sia provvedendo direttamente o con l'aiuto dei familiari alla lavorazione manuale dell'azienda stessa.

Tutti i conduttori di azienda in parola sono tenuti a compilare esclusivamente la parte *A* della presente denuncia e a presentare una sola denuncia per ogni azienda da essi condotta, anche se appoderata.

Nel caso di azienda a colonia, mezzadria o compartecipazione, il conduttore dovrà allegare alla propria denuncia — compilata nella sola parte *A* — tante denuncie quanti sono i coloni, mezzadri, compartecipanti, ecc., dipendenti dalla azienda stessa. Tali denuncie, intestate a ciascun colono, mezzadro, compartecipante, ecc., dovranno essere compilate soltanto nella parte *B*. In tal modo, si avrà, a titolo di esemplificazione, che per un'azienda appoderata costituita da 15 poderi, il conduttore presenterà una denuncia a lui intestata e compilata nella sola parte *A* con allegate 15 denuncie intestato ai coloni, mezzadri e compartecipanti, compilate nella sola parte *B*.

La denuncia dev'essere presentata al Comune nel cui territorio è stata ottenuta la produzione di patate, entro 10 giorni dall'avvenuto raccolto.

PARTE *A* (*da compilare dal conduttore dell'azienda*).

Il sottoscritto . . . . di/fu . . . . nella sua qualità di (1) . . . . dichiara che nell'azienda denominata . . . . situata in . . . . sono state
(frazione — località — contrada)
coltivate nell'annata agraria 1941-42 ettari . . . . . di patate (esclusa la produzione ottenuta anteriormente al 1° agosto) dai quali si è ricavata la produzione complessiva di . . . . q.li . . . .

Tale produzione è così ripartita:

1) da riservare alla semina 1942-43 nell'azienda suindicata per ettari . . . . q.li . . . .

2) di spettanza di coloni, mezzadri, partecipanti, ecc. (come da schede allegate) . . . . . q.li . . . .

3) di spettanza padronale . . . . q.li . . . .

Il quantitativo di patate di spettanza padronale, di cui al n. 3, è così ripartito:

a) destinato al consumo familiare e zootecnico del conduttore (componenti la famiglia, conviventi a carico, persone n. . . . . . .) . . . . q.li . . . .

b) vincolate a disposizione del Ministero Agricoltura e Foreste . . . . q.li . . . .

Per quantitativo vincolato deve intendersi la differenza fra il quantitativo di spettanza padronale e quello destinato al consumo familiare e zootecnico.

Il sottoscritto dichiara che nei quantitativi di patate indicati alla lettera *b*) sono compresi anche q.li . . . . di patate da semina da conferire al Centro di moltiplicazione dell'Ente economico della ortoflorofrutticoltura.

Dichiara, infine, sotto la sua personale responsabilità, a tutti gli effetti di legge che i dati sopraindicati sono conformi a verità.

. . . . . . li . . . . 1942 . . .

Il denunciante
Cognome, nome e paternità . . . .
Abitante in . . . .

(1) proprietario, usufruttuario, enfiteuta o affittuario.

PARTE *B* (*da compilare dal colono, mezzadro, partecipante, ecc.*).

Il sottoscritto . . . . di/fu . . . . . nella sua qualità di (2) . . . . dichiara che nell'azienda denominata . . . . situata in . . . . condotta da . . . . ha ricevuto per sua spettanza contrattuale . . . . q.li . . . . di patate (esclusa la produzione ottenuta anteriormente al 1° agosto).

Tale quantitativo è così ripartito:

a) destinato al consumo familiare e zootecnico (componenti la famiglia, conviventi a carico, persone n. . . . . . .) . . . . q.li . . . .

b) vincolato a disposizione del Ministero Agricoltura e Foreste . . . . q.li . . . .

Per quantitativo vincolato deve intendersi la differenza fra il quantitativo di spettanza del colono o del compartecipante e quello destinato al consumo familiare e zootecnico dello stesso.

Dichiara, inoltre, sotto la sua personale responsabilità, a tutti gli effetti di legge, che i dati sopraindicati sono conformi a verità.

. . . . li . . . . 1942 . . .

Il denunciante
Cognome, nome e paternità . . . .
Abitante in . . . .

(2) mezzadro, colono, partecipante ecc.

Lembo da staccare e da conservarsi da parte dell'interessato per essere esibito a richiesta delle Autorità

. . . . ha presentato la denuncia di produzione delle patate.
(cognome e nome del denunciante)

. . . . . li . . . . 1942 . . .

L'incaricato del Comune
. . . .

(3203)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1942-XX.

Sottoposizione al visto del sequestratario delle azioni della Società anonima Fratelli Lever, con sede a Milano.

I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società anonima Fratelli Lever con sede in Milano, via Valtorta n. 6, poste sotto sequestro con decreto in data 12 agosto 1940-XVIII;

Decretano:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i possessori delle azioni della Società anonima Fratelli Lever dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sequestratario sig. conte Giuseppe di San Marzano presso la sede della Società in Milano, via Valtorta n. 6.

Nell'espletamento del suddetto incarico il sequestratario dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente al 31 agosto 1939-XVII, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre chè nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà pubblicato nei quotidiani « Il Sole » e « Il Popolo d'Italia » di Milano.

L'esecuzione del presente decreto è affidata al sequestratario della Società anonima Fratelli Lever, sig. conte Giuseppe di San Marzano.

Roma, addì 29 giugno 1942-XX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(3172)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1942-XX.

Disciplina dell'approvvigionamento, della destinazione ed immissione al consumo dei concentrati di pomodoro conservati.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 22 giugno 1942-XX), relativo alla disciplina della produzione, dell'approvvigionamento, della destinazione, distribuzione e immissione al consumo dei prodotti conservati per l'alimentazione umana;

Considerato che per i concentrati di pomodoro conservati, in dipendenza del vincolo di cui all'art. 1 del predetto decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX, in un primo momento è stata sospesa la vendita per 10 giorni nelle fasi di scambio precedenti a quella della immissione al consumo e che la ripresa della vendita stessa è stata consentita per le ditte che avessero fatto regolare denuncia della consistenza, ai sensi dell'art. 17 del predetto decreto;

Che l'art. 8 del decreto Ministeriale citato dà facoltà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di estendere successivamente ad altri prodotti, compresi i concentrati di pomodoro conservati, le norme relative all'approvvigionamento ed alla distribuzione previste per le carni, i prodotti della pesca e conserve e marmellate di frutta dal decreto stesso;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disciplina dell'approvvigionamento e della destinazione nonchè della immissione al consumo dei contingenti provinciali dei prodotti conservati per l'alimentazione umana, di cui all'art. 8 del decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX, a mezzo rispettivamente della Confederazione fascista degli industriali e degli Uffici provinciali di distribuzione, è estesa ai concentrati di pomodoro conservati di cui all'art. 14 del citato decreto Ministeriale.

Restano applicabili, ai concentrati di pomodoro tutte le disposizioni di cui al predetto decreto Ministeriale.

Art. 2.

La denuncia prevista dall'art. 5 del predetto decreto Ministeriale, deve essere redatta, in conformità al modello annesso al presente decreto, in cinque esemplari, dei quali due debbono essere presentati alla Confederazione fascista degli industriali, due alla Società anonima importazione ed esportazione bestiame ed uno alla competente Sezione provinciale dell'alimentazione.

Art. 3.

Le lavorazioni di concentrato di pomodoro, di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 14 del citato decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX, possono essere effettuate, oltre che in fusti, anche in mastelli o altri recipienti di legno.

Art. 4.

I contratti, stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono risoluti, a tutti gli effetti, per la parte che non ha avuto esecuzione con l'effettiva consegna o spedizione fuori Comune della merce.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni che comunque contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 6.

Le infrazioni alle disposizioni, di cui al presente decreto, sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941, n. 645, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, n. 584.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

Mod. C. P

DENUNCIA QUINDICINALE DELLA PRODUZIONE DEI CONCENTRATI DI POMODORO

DENUNCIA QUINDICINALE N. . . .
per la quind. dal . .
al . . 194 . . -XX . .
DITTA . . . .
con residenza legale in . . . .
Stabilimento autorizzato N. . . . .

La presente denuncia deve essere fatta, a norma del D. M. 17 giugno 1942-XX, *per ogni stabilimento*, segnalandovi i movimenti avvenuti dal 1° al 15 di ogni mese e dal 16 alla fine del mese. — Due copie debbono essere trasmesse alla Confederazione Fascista degli Industriali (Roma - Piazza Venezia 11), una copia alla Sezione dell'Alimentazione della provincia in cui è sito lo stabilimento, una copia alla Sede Centrale della S.A.I.B. (Roma - Via Sforza 14), una copia all'Ufficio periferico della S.A.I.B. competente per territorio. — Le cinque copie da inviare ai diversi uffici debbono essere spedite non più tardi del giorno 20, quelle che riportano i dati relativi alla prima quindicina del mese, e non più tardi del 5 del mese successivo, quelle che riportano i dati relativi alla seconda quindicina del mese precedente. — Chi non spedisce le cinque copie della denuncia entro i termini fissati e chi fornisce dati inesatti, è soggetto alle gravi sanzioni penali previste dalla Legge 8 luglio 1941-XIX n. 645 e dal R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, n. 584

Alla
CONFEDERAZ. FASCISTA DEGLI INDUSTRIALI
Piazza Venezia, 11
ROMA

MOVIMENTO E IMPIEGO DELLE MATERIE PRIME

QUANTITÀ	Pomodori q.li	QUANTITÀ	Polpa q.li	Materie complementari impiegate nella lavorazione durante la quindicina	*Annotazioni*
a) esistenti all'inizio della quindicina	. . . .	*a*) esistenti all'inizio della quindicina	. . . .	. . . . Q.li . . .	. . . .
b) ricevute durante la quindicina	. . . .	*b*) ottenuta o ricevuta durante la quindicina	. . . .	. . . . Q.li . . .	. . . .
TOTALE . . .	. . . .	TOTALE . . .	. . . .	. . . . Q.li . . .	. . . .
c) trasformata in polpa durante la quindicina	. . . .	*c*) lavorata durante la quindicina	. . . .	. . . . Q.li . . .	. . . .
d) rimanenza al termine della quindicina. .	. . . .	*d*) rimanenza al termine della quindicina .	. . . .	. . . . Q.li . . .	. . . .

CARICO E SCARICO DELLA PRODUZIONE

QUANTITÀ	Doppio concentrato			Triplo concentrato			Sestuplo concentrato			. . . .			TOTALE		*Annotazioni*
	Ord. N.	Scatole N.	Peso lordo Q.li	Ord. N.	Scatole N.	Peso lordo Q.li	Ord. N.	Scatole N.	Peso lordo Q.li	Ord. N.	Scatole N.	Peso lordo Q.li	Scatole N.	Peso lordo Q.li	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I - Per il consumo interno della popolazione civile.															
a) *carico*: esistenti al 1° giorno della quindicina	× ×			× ×			× ×			× ×					
prodotte nella quindicina	× ×			× ×			× ×			× ×					
TOTALE	× ×			× ×			× ×			× ×					
Limite di conservabil. dei prodotti ottenuti nella quindic. (1)													××××××××		
b) *scarico*: vendute durante la quindicina. . . .															
	Totali														
rimanenti all'ultimo giorno della quindicina . .	× ×			× ×			× ×			× ×					
ordinativi in corso di esecuzione															
	Totali														
prodotti disponibili . . .	× ×			× ×			× ×			× ×					
II - Per le Forze Armate.															
a) *carico*: esistenti al 1° giorno della quindicina	× ×			× ×			× ×			× ×					
prodotte nella quindicina	× ×			× ×			× ×			× ×					
TOTALE	× ×			× ×			× ×			× ×					
Limite di conservabil. dei prodotti ottenuti nella quindic. (1)													××××××××		
b) *scarico*: vendute durante la quindicina. . . .															
	Totali														
rimanenti all'ultimo giorno della quindicina . .	× ×			× ×			× ×			× ×					
ordinativi in corso di esecuzione															
	Totali														
prodotti disponibili . . .	× ×			× ×			× ×			× ×					
III - Per la esportazione.															
a) *carico*: esistenti al 1° giorno della quindicina	× ×			× ×			× ×			× ×					
prodotte nella quindicina	× ×			× ×			× ×			× ×					
TOTALE	× ×			× ×			× ×			× ×					
Limite di conservabil. dei prodotti ottenuti nella quindic. (1)													××××××××		
b) *scarico*: vendute durante la quindicina. . . .															
	Totali														
rimanenti all'ultimo giorno della quindicina . .	× ×			× ×			× ×			× ×					
ordinativi in corso di esecuzione															
	Totali														
prodotti disponibili . . .	× ×			× ×			× ×			× ×					

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua piena responsabilità, a tutti gli effetti di Legge, che i dati forniti nella presente denuncia sono conformi a verità.

. . . . *li* . . . . *194* . . *XX*

Bollo

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA

. . . .
(firma leggibile)

(1) - Indicare il mese fino al quale la Ditta produttrice garantisce la conservabilità dei prodotti ottenuti nella quindicina. — Tale limite di conservabilità dovrà essere determinato dalla Ditta in relazione alla qualità dei prodotti inscatolati ed ai tipi dei recipienti usati.

☞ *Voltare il foglio*

Specificazione dei prodotti « DISPONIBILI » risultanti nella pagina precedente secondo le caratteristiche dei recipienti

I) Per il consumo interno della popolazione civile

QUALITÀ DEL PRODOTTO	In barattoli di lamierino				In barattoli di terracotta impermeabilizzata		In fusti	In pani				....	Annotazioni
	Da gr. 500 peso lordo N.	Da kg. 1 peso lordo N.	Da kg. 5 peso lordo N.	Da kg. 10 peso lordo N.	Da gr. 500 peso netto N.	Da kg. 1 peso netto N.	N.	Da gr. 100 peso netto N.	Da gr. 250 peso netto N.	Da kg. 1 peso netto N.	Da kg. 5 peso netto N.	.... N.	
Doppio concentrato	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
Triplo concentrato	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
Sestuplo concentrato	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....

II) Per le Forze armate

QUALITÀ DEL PRODOTTO	CARATTERISTICHE DEI RECIPIENTI						Annotazioni
	.... Numero	.... Numero	.... Numero	.... Numero	.... Numero	.... Numero	
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....

III) Per l'esportazione

QUALITÀ DEL PRODOTTO	CARATTERISTICHE DEI RECIPIENTI						Annotazioni
	.... Numero	.... Numero	.... Numero	.... Numero	.... Numero	.... Numero	
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....

Eventuali comunicazioni

....

....

....

....

....

....

(3261)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1942-XX.

Nomina dei sindaci dell'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 2 aprile 1940-XVIII, n. 287, che istituisce l'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.);

Decreta:

Il dott. Francesco Cremonese, ispettore generale del Ministero delle finanze, il dott. Benvenuto Ricci, direttore capo della Ragioneria centrale al Ministero delle corporazioni, ed il dott. Giovanni Girardi, ispettore generale del Ministero delle corporazioni, sono nominati sindaci dell'Ente Zolfi Italiani per il biennio 1° agosto 1942-31 luglio 1943 e 1° agosto 1943-31 luglio 1944.

Roma, addì 7 agosto 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3177)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1942-XX.

Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale tra i distillatori di spiriti di seconda categoria.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola;

Visto il R. decreto 12 dicembre 1938-XVII, n. 2273, col quale è stato approvato lo statuto-regolamento del Consorzio nazionale tra i distillatori di spiriti di seconda categoria;

Visto il decreto Ministeriale 22 aprile 1939-XVII, col quale è stato nominato, per il triennio 1939-XVII-1942-XX, il Consiglio di amministrazione del Consorzio predetto;

Viste le disignazioni fatte dalle Confederazioni fasciste degli industriali e dei lavoratori dell'industria, dall'Ente nazionale fascista della cooperazione e dalla Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura;

Sentito il Partito Nazionale Fascista a norma della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407, riguardante l'obbligo della preventiva consultazione fra le nomine ed incarichi di interesse pubblico o di portata politica;

Decreta:

Articolo unico.

A far parte del Consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale tra i distillatori di spiriti di seconda categoria, costituito a sensi della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, per il triennio 1942-XX-1945-XXIII sono chiamati:

Dott. Edoardo Masi, Vittorio Fegone, Ferdinando Tesi, dott. Raffaele De Bellis, rag. Renato Conti, ingegnere Fabio Friggeri, in rappresentanza degli esercenti distillerie di spirito di seconda categoria;

Cons. naz. Pietro Cataldo, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Geom. Federico Vellani, dott. Emilio Tomizza, in rappresentanza delle Aziende cooperative esercenti l'industria della distillazione degli spiriti di seconda categoria;

Per. agr. Ugo Mariani, prof. Mario Vecchi, in rappresentanza dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 agosto 1942-XX

Il Ministro: RICCI

(3170)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1942-XX.

Nomina del sig. Rodolfo Berti a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. rag. Renzo Berti, agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. rag. Rodolfo Berti di Angelo;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Firenze;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. rag. Rodolfo Berti di Angelo è nominato rappresentante del sig. rag. Renzo Berti, agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze.

Roma, addì 7 agosto 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(3171)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n 860, il Ministro per le comunicazioni ha trasmesso in data 8 agosto 1942-XX alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 maggio 1942-XX, n. 721, concernente il prolungamento obbligatorio dell'orario del personale addetto agli uffici esecutivi postali e telegrafici.

(3180)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 431 del 4 agosto 1942-XX, relativo al divieto di compravendita per i prodotti tessili non tipo.

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 431 del 4 agosto 1942-XX, nel mentre ha confermato il divieto di compravendita, di alienazione e di consegna imposto dal decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX per i prodotti tessili non tipo, la cui vendita non sia stata regolata con apposite norme previste dai provvedimenti di tipizzazione, ha avvertito che per i prodotti contemplati dall'art. 2 e dalla prima parte dell'art. 3 del suddetto decreto e la cui tipizzazione non sia stata finora effettuata, l'obbligo della denuncia decorrerà dal giorno che il Ministero stesso si riserva di stabilire.

(3181)

Riassunto del provvedimento P. 442 del 6 agosto 1942-XX, relativo alla disciplina dei prezzi dei prodotti-tipo tessili.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 442 del 6 agosto 1942-XX, ha confermato che il fabbricante di prodotti-tipo tessili è tenuto a vendere tali prodotti a prezzi non superiori ai massimi fissati dal Ministero stesso, per le vendite dal *produttore*, anche quando trattisi di prodotti-tipo acquistati da altri per rifinirli o per completare il proprio assortimento.

(3182)

Riassunto del provvedimento P. 440 del 5 agosto 1942-XX, relativo ai cucirini non di seta - Vendita prodotti non tipo assimilati.

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 440 del 5 agosto 1942-XX, in relazione a quanto disposto al punto 8 del provvedimento P. 337 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 giugno 1942-XX, ha chiarito che i commercianti grossisti e dettaglianti possono vendere *sino al* 30 *novembre* 1942-XXI filati cucirini non tipo, acquistati entro il 22 giugno 1942-XX, purchè osservino le seguenti condizioni:

Il grossista potrà vendere detti cucirini ai prezzi di acquisto maggiorati al massimo del 16 %, ma in nessun caso potrà venderli a prezzi superiori a quelli del corrispondente tipo cui possono essere assimilati, maggiorati del 16 %.

Il dettagliante potrà vendere detti cucirini con l'osservanza delle norme fissate dal provvedimento P. 298 del 16 aprile scorso, ma in nessun caso potrà praticare prezzi superiori a quelli massimi di vendita al consumatore fissati per i corrispondenti prodotti-tipo cui possono essere assimilati.

(3183)

Prezzo dei sali di bromo.

Nella pubblicazione del provvedimento P. 409 del 17 luglio nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 28 luglio si è incorsi nei seguenti errori:

alla 15ª riga invece di percentuale non *inferiore*, leggasi percentuale non *superiore*.

Il prezzo del bario bromuro con due molecole di acqua va rettificato in L. 33,35 invece di L. 33,85 al kg.

(3185)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Ruoli di anzianità.

Agli effetti ed ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, l'Amministrazione dei monopoli di Stato ha provveduto alla pubblicazione a stampa dei ruoli di anzianità dei propri impiegati secondo la situazione al 1° gennaio 1942-XX.

(3194)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario S. Michele Campitello, con sede in Mantova.

Con R. decreto 28 maggio 1942-XX, n. 1068-2700, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1942-XX, registro n. 12, foglio n. 236, è stato ampliato, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il comprensorio del Consorzio di miglioramento fondiario S. Michele Campitello detto Maldinaro, con sede in Mantova.

(3184)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria generale del concorso a tre posti di vice-ragioniere in prova nel Real Corpo del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;
Visto il R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;
Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;
Visto l'art. 1 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868;
Visto il decreto Ministeriale 28 ottobre 1941-XIX, n. 27324, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1941-XX, registro 29, foglio 186, con il quale è stato bandito il concorso a tre posti di vice ragioniere in prova del Real Corpo del genio civile;
Visti gli atti presentati dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 8 aprile 1942-XX, n. 7402, e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati al concorso a tre posti di vice ragioniere in prova del Real Corpo del genio civile, di cui al decreto Ministeriale 28 ottobre 1941-XIX:

1. Sili Arnaldo . . . . con punti 17 — su 20
2. Nicotra Antonino . . . . » 16 — »
3. Ubertini Mario . . . . » 15,50 »
4. Scagliola Pio . . . . » 14,50 »
5. Civera Ignazio . . . . » 14,17 »
6. Cresta Riziero . . . . » 14 — »

Art. 2.

I seguenti candidati sono conseguentemente dichiarati vincitori del concorso suddetto:
1. Sili Arnaldo
2. Nicotra Antonino
3. Ubertini Mario.

Art. 3.

I sottoindicati candidati sono dichiarati idonei nell'ordine seguente:
1. Scagliola Pio
2. Civera Ignazio
3. Cresta Riziero.

Roma, addì 12 giugno 1942-XX

Il Ministro: GORLA

(3202)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.